

Ordinanza sui voli di collaudo nell'ambito del progetto «Solar Impulse»

del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 1948¹
sulla navigazione aerea (LNA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'effettuazione di voli di collaudo nell'ambito del progetto «Solar Impulse» all'aerodromo di Payerne fuori dalle ore di esercizio in esso vigenti.

Art. 2 Volò di collaudo

Nella presente ordinanza per volo di collaudo si intende ogni volo dell'aereo solare «Solar Impulse» e, se del caso, ogni volo dell'elicottero che lo accompagna.

Art. 3 Voli di collaudo consentiti

Sono consentiti:

- a. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 6 e le ore 22;
- b. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 22 e le ore 6, in deroga all'articolo 39 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 1994² sull'infrastruttura aeronautica.

Art. 4 Limitazione dei voli notturni

Il numero dei movimenti di volo fra le ore 22 e le ore 6 è limitato a 20 per aeromobile e anno civile.

Art. 5 Coordinamento e annuncio dei voli di collaudo

¹ Ogni volo di collaudo deve essere coordinato con le Forze aeree e Skyguide.

² L'effettuazione di voli notturni deve essere annunciata anche all'Ufficio federale dell'aviazione civile.

RU 2010 723

¹ RS 748.0

² RS 748.131.1

Art. 6 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2016.³

³ Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4513).